



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE
N° 21
REG.GENERALE
N° 16636/11 (riunificato)
UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 21

26/10/2011 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

<input type="checkbox"/>	IANNELLA	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	SANTELLA	CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MANCINI	ROMANA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N° 396/21/11

PRONUNCIATA IL:

26.10.2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18.11.2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sulla richiesta di misure cautelari e conservative iscritto nel R.G.R con n.16636/11 depositato il 27/06/2011, ricevuta S - 23185/2011
- avverso PROCESSO VERBALE n° 11/05/11 IRES IRAP-IVA proposto dall'ufficio AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

controparte:



- sulla richiesta di misure cautelari e conservative iscritto nel R.G.R con n.16637/11 depositato il 27/06/2011, ricevuta S - 23184/2011
- avverso PROCESSO VERBALE n° 11/05/11 IRES IVA-IRAP proposto dall'ufficio AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

controparte:



difeso da:
DOTT. MATTEI LAMBERTO,AVV. SICA PELLEGRINI ATTILIO
VIA DURINI 25 20122 MILANO MI

Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione

L'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Roma 2, con istanza depositata il 27.6.2011, chiedeva al Presidente di questa commissione tributaria provinciale l'autorizzazione a procedere – a mezzo di ufficiale giudiziario – ex art. 22 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nei confronti della società debitrice "[REDACTED]" all'iscrizione di ipoteca su beni immobili, al sequestro conservativo delle partecipazioni nelle società "[REDACTED]" e "[REDACTED]" nonché al sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. del credito presso terzi società "[REDACTED]" come elencati nella citata richiesta, fino alla concorrenza della somma dovuta di € 5.547.776,53 oltre interessi maturati e maturandi secondo il tasso di legge (complessivi € 5.571.776,53).

La vicenda trae origine da un processo verbale di constatazione dell'11.5.2011 con il quale l'Ufficio Controlli della Direzione Prov.le di Roma 2 contestava violazioni della normativa fiscale per l'anno di imposta 2008, determinando maggiori imposte Ires di € 1.932.964,62; Irap di € 392.777,41 ed Iva di € 635.311,83 oltre sanzioni, interessi per complessivi € 5.571.776,53.

I rilievi contestati sono costituiti da: - illecita detrazione IVA per acquisto di una imbarcazione utilizzata a scopo "privato" non rientrante nell'attività di impresa; - costo relativo alla quota-parte degli oneri di concessione relativi al terreno identificato quale Edificio "D", componente negativo non inerente in quanto riferibile alla società Immobilgest 2010 s.r.l.; - costo di € 350.000,00 relativo alla fattura n. 1 dell'8.1.2009 emessa dalla "[REDACTED]" relativa a servizi di assistenza contrattuale, ricerca commerciale e immobiliare, studio di fattibilità e marketing non documentata; - costo di € 294.787,00 per prestazioni vendita immobili Edificio " B" relativo a fattura mai ricevuta e per prestazione non documentata; - costi diversi di costruzione di € 1.500.000,00 non detraibile in quanto privo della fattura giustificativa; - recupero a tassazione di oneri di gestione degli immobili situati nel "[REDACTED]" per € 558.000,00 + IVA al 20% in quanto trattasi di mera operazione di finanziamento, priva di effetti dal punto di vista economico; - illecita detrazione sia ai fini Ires che Irap di una penale di € 3.000.000,00 addebitata dalla società inglese "[REDACTED]", contabilizzata nella voce "Costi per servizi".

L'Agenzia delle Entrate motivava la richiesta di provvedimento cautelare con il fondato timore per l'amministrazione finanziaria di perdere la garanzia del proprio credito, il c.d. "periculum in mora", sul presupposto che: a) – la società "[REDACTED]", cui la "[REDACTED]" era subentrata, aveva una posizione debitoria molto rilevante, essendo stata fatta oggetto di verifiche fiscali per diverse annualità, nell'ambito delle quali erano state riscontrate gravissime violazioni alle norme tributarie dalle quali era scaturito dai (soli) controlli un carico a ruolo di oltre 100 milioni di euro; b) – la società "[REDACTED]" si era spogliata di gran parte dei suoi beni alienando alla "[REDACTED]" terreni in suo possesso ricevuti nel 2007 dalla società "[REDACTED]"; c) – che la pretesa tributaria era di entità

**R.G.R. n. 16636/11 +
n. 16637/11**

notevole "ragionevolmente accertabile"; d) – che la consistenza patrimoniale non era affatto capiente rispetto alla entità della pretesa erariale per la esistenza di notevole sproporzione tra la pretesa fiscale ed il valore dei beni che componevano il patrimonio della società.

Sussisteva, per l'Ufficio, anche il presupposto del "fumus boni iuris" stante la fondatezza giuridica della sua richiesta, poiché la società aveva contabilizzato, come sostenuti, costi quali risultanti dal p.v.c. dell'11.5.2011 (costi non inerenti, non di competenza, non documentati, non deducibili).

Con altra istanza depositata in pari data – 27 giugno 2011 - l'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Roma 2 integrava la richiesta di misura cautelare con la chiamata in causa della società "██████████" in qualità di "terzo sequestrato" con riferimento a un credito di € 6.157.258,00 vantato dalla "██████████" nei confronti della società "██████████", invitandola a comparire avanti a questa C.t.p., in qualità di terzo sequestrato, alla fissanda udienza per rendere la dichiarazione, ex art. 547 c.p.c., con la quale comunicare l'entità delle somme di cui è debitrice ed il termine entro il quale deve intervenire il pagamento.

Il Presidente con decreto depositato il 19 luglio 2011 ordinava la riunione dei procedimenti contro la "██████████" (R.G.R. n. 16637) e la "██████████" (R.G.R. n. 16636) e fissava l'udienza in camera di consiglio per il giorno 26 ottobre 2011 per la trattazione delle istanze.

La società "██████████", in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. ██████████, rappresentata e difesa dal dott. Lamberto Mattei e dall'Avv. Attilio Pellegrini Sica, depositava in data 4 luglio 2011 memoria difensiva, deducendo la illegittimità della richiesta. In particolare eccepiva: 1) nullità dell'istanza cautelare per difetto del potere, in capo a chi l'ha sottoscritta, di rappresentare l'Ufficio; 2) improcedibilità dell'istanza, con riferimento alla richiesta di sequestro dell'importo di € 6.252.000,00 nei confronti della "██████████", per violazione delle norme di cui agli artt. 22 d. lgs. 472/1997 e 671, 543 e ss del c.p.c.; 3) illegittimità dell'istanza per violazione del principio del contraddittorio e del principio di leale collaborazione nei rapporti Fisco/Contribuente, anche in virtù del mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, legge 212/2000 ed in relazione alla possibilità di definire la vertenza con strumenti deflattivi e fortemente riduttivi della (errata ed infondata) pretesa creditoria avversaria; 4) carenza di motivazione per a) omessa indicazione del valore dei beni che l'Ufficio intende sequestrare ed ipotecare; b) omessa precisa quantificazione del debito di imposta e delle sanzioni nonché di altri debiti e/o iscrizioni a carico della convenuta, violazioni perpetrate dall'Ufficio già in sede di p.v.c.; 5) illegittimità e nullità dell'istanza avversaria, tesa alla integrazione di misura cautelare nei confronti del terzo sequestrato società ██████████

R.G.R. n. 16636/11 +
n. 16637/11

[redacted], attesa la abnorme sproporzione delle misure richieste rispetto al presunto ed infondato credito erariale; 6) illegittimità ed infondatezza dell'istanza, in quanto le misure cautelari vengono richieste sulla base di un p.v.c. dello stesso Ufficio, che non legittima l'istanza ex art. 22 d.lgs. 472/1997 e che comunque non è stato seguito da atti impositivi; 7) mancata dimostrazione del periculum in mora che l'Ufficio afferma sarebbe dimostrato da una presunta situazione debitoria della [redacted] cui la [redacted] sarebbe subentrata, del fatto che la società si sia spogliata dei terreni in suo possesso e dalla notevole sproporzione tra la pretesa fiscale ed il valore dei beni che compongono il patrimonio della società; 8) insussistenza del "fumus boni iuris".

Concludeva chiedendo, in via principale, fosse respinta l'istanza cautelare perché illegittima, improcedibile ed infondata; in via subordinata, l'accoglimento parziale della richiesta dell'Ufficio nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di onorari, diritti, accessori di legge e spese.

L'Ufficio, a seguito di fax ricevuto dalla [redacted] nel quale dichiara di nulla dovere alla [redacted] e di non detenere beni mobili alla stessa riconducibili, depositava il 2.9.2011 memoria aggiuntiva, insistendo per la concessione delle misure cautelari richieste.

I ricorsi riuniti sono stati trattati all'udienza del 26 ottobre 2011, presenti per la resistente l'Avv. Attilio Pellegrini Sica e per l'Ufficio Schiesaro Fortunato.

Motivi della decisione

La richiesta di misura cautelare avanzata dall'Agenzia delle entrate – Direz. Prov.le di Roma 2 non appare fondata e, dunque, va respinta.

La Commissione rileva, innanzitutto, che all'udienza di trattazione il rappresentante dell'Ufficio comunica di ritirare la richiesta di chiamata in causa della [redacted] in qualità di terzo sequestrato, onde se ne dispone la estromissione.

Passando all'esame della richiesta delle misure cautelari, non appare superfluo ricordare che tali misure previste dall'art. 22 del d.lgs. n. 472/1997 sono l'iscrizione di ipoteca e l'esecuzione, mediante l'ufficiale giudiziario, del sequestro conservativo.

Mentre l'iscrizione ipotecaria ha lo scopo di espropriare i beni al fine di garantire la pretesa tributaria, il sequestro conservativo ha come finalità quella di evitare che i beni del debitore vengano dispersi, facendo venire meno la garanzia che tali beni costituiscono per il creditore.

Le due misure cautelari possono essere richieste congiuntamente.

Ciò posto, il Collegio osserva che i presupposti per l'esperimento dell'azione di sequestro conservativo, giusta la disposizione dell'art. 22 del d.lgs. 472/97, sono: 1. – fumus boni iuris.

**R.G.R. n. 16636/11 +
n. 16637/11**

ovvero elementi sufficienti tali da considerare fondato il diritto di credito che legittimi il soggetto alla richiesta del sequestro conservativo, e cioè la sussistenza di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione; ovviamente è necessario che l'istante sia creditore di una "certa" somma di danaro (è comunque ammissibile il sequestro conservativo anche quando il credito non sia ancora liquido ed anche ove detto credito non sia ancora esigibile); 2. – periculum in mora, e cioè la esistenza del fondato timore di perdere le garanzie del credito vantato, ovvero un rischio effettivo di pregiudizio per il diritto di credito del legittimato attivo, il c.d. fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

L'istanza di autorizzazione prevista dall'art. 22 d. lgs. 472/97 deve essere assistita da entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, poiché solo in presenza di entrambi i presupposti di legge sorge in capo al creditore, id est, nel caso in esame, l'amministrazione finanziaria, il diritto potestativo di sottoporre a vincolo i beni del debitore.

Fatte queste brevi considerazioni, la Commissione ritiene che nel caso sottoposto al suo esame non sussistono entrambi i presupposti per la adozione della misura cautelare richiesta.

Ed invero, il fumus non può ritenersi sufficientemente acclarato in quanto fondato solo sulla produzione del p.v.c. in quanto l'emissione di un provvedimento di sequestro deve necessariamente essere subordinato alla preventiva emissione di un verbale di accertamento non essendo sufficiente l'esistenza di un processo verbale di constatazione.

Quanto al periculum in mora, il quale, come già accennato, consiste nel fondato timore del creditore di perdere la garanzia del proprio credito (situazione venutasi a creare successivamente al momento in cui il credito è sorto), deve essere ricollegato all'esistenza di una condotta soggettiva del contribuente (processuale ed extra processuale) che renda verosimile l'eventualità di un depauperamento del patrimonio del debitore da valutare ovviamente sempre in rapporto all'entità del credito o l'intento di occultarlo, ovvero di deprezzarlo mediante atti dispositivi di alienazione dei propri beni.

Deve trattarsi, inoltre, di una condotta soggettiva manifestata nel senso che si siano in concreto riscontrati elementi che possano far ritenere che il contribuente è o sarà incline a comportamenti diretti a sottrarre il proprio patrimonio alla garanzia dei propri creditori.

L'Ufficio fonda, in particolare, la richiesta di provvedimento cautelare sul presupposto che la società avrebbe venduto terreni in suo possesso alla [REDACTED] alienando così gran parte dei suoi beni.

La società resistente, a sostegno della insussistenza del requisito del periculum in mora, allega due perizie, asseverate con giuramento: una relativa all'edificio denominato "D" con distributore carburanti il cui valore è stato stimato in € 11.854.644,10 e l'altra relativa a n. 2 aree edificabili su

**R.G.R. n. 16636/11 +
n. 16637/11**

cui dovranno essere edificati un asilo nido ed un Museo il cui valore è stato stimato in € 5.019.506,00.

A fronte di una tale capacità patrimoniale non appare in concreto ravvisabile il pericolo di perdita della garanzia patrimoniale.

Pertanto, la richiesta formulata dall'Ufficio appare eccedente ogni esigenza cautelare in quanto non è dimostrata la circostanza che la consistenza patrimoniale della società [REDACTED] [REDACTED] non sia sufficientemente capiente rispetto alla pretesa erariale.

Infatti a fronte di una pretesa erariale ammontante ad € 5.571.776,53 la società dimostra di possedere un patrimonio stimato in oltre 16 milioni di euro.

Quindi, questa Commissione ritiene che nel caso in esame non sussistono entrambi i presupposti per la richiesta adozione di misura cautelare.

In conclusione, per tutte le ragioni innanzi espresse, la Commissione non autorizza l'Agenzia delle entrate – Direzione Prov.le di Roma 2 a procedere all'iscrizione di ipoteca e al sequestro conservativo dei beni di proprietà della società [REDACTED].

Nulla per le spese di lite, attesa la funzione cautelare dell'odierno giudizio.

P. Q. M.

La Commissione respinge la richiesta di sequestro conservativo avanzata dall'Agenzia Entrate – Direz. Prov.le di Roma 2. Nulla per le spese di lite.

Così deciso in Roma il 26 ottobre 2011

Il Relatore

dott. Carlo Santella

Il Presidente

dott. Giovanni Iannella

